

Chiarimenti di Borsa Italiana in relazione alla clausola statutaria in materia di opa endosocietaria per AIM

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Francesco Gianni
Tel. +39 06 478751
fgianni@gop.it

Milano

Fabio Ilacqua
Tel. +39 02 763741
filacqua@gop.it

Edoardo Brillante
Tel. +39 02 763741
ebrillante@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

In data 9 luglio 2015, Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") ha fornito chiarimenti in relazione all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**"), concernente la previsione statutaria in tema di offerta pubblica di acquisto.

In particolare, la Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia, contenente il modello di clausola statutaria in tema di offerte pubbliche di acquisto ("**opa**"), che gli emittenti AIM Italia devono inserire nel proprio statuto quale condizione per l'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari sul mercato AIM Italia, prevede il richiamo alle disposizioni relative alle società quotate di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF).

Borsa Italiana ha chiarito che: (i) le società che intendono quotarsi sul mercato AIM Italia, che rientrino nella nozione di PMI (nozione contenuta nel TUF), potranno prevedere nella clausola statutaria in materia di opa, funzionale all'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, sia una soglia per l'opa obbligatoria diversa dal 30%, sia la disapplicazione dell'opa da "consolidamento" per i primi cinque anni di negoziazione sul mercato AIM Italia; (ii) le società già ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, che rientrino nella nozione di PMI, potranno decidere di modificare la clausola statutaria in materia di opa, prevedendo una soglia per l'opa obbligatoria diversa dal 30%, purché concedano il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa delibera, mentre le stesse società non potranno, invece, modificare la clausola statutaria al fine di prevedere la disapplicazione dell'opa da "consolidamento", e ciò neppure nel caso in cui non fossero ancora trascorsi cinque anni dalla data di inizio delle negoziazioni (in altri termini, la disapplicazione dell'opa da "consolidamento" potrà operare solo per quelle società che eserciteranno l'*opt-out* statutario nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni nel mercato AIM).

Borsa Italiana, inoltre, ha chiarito che l'eventuale eliminazione della clausola statutaria in materia di opa da parte di una società AIM Italia, ovvero la sua modifica in senso non conforme alle menzionate indicazioni, comporterà la sospensione dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia dei relativi strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti, nonché l'avvio della procedura di accertamento delle violazioni del Regolamento Emittenti; in caso di sospensione per un periodo superiore a sei mesi, Borsa Italiana disporrà la revoca dalla quotazione.

Infine, viene richiesto ai Nomad di contattare in modo tempestivo Borsa Italiana ove riscontrino progetti di modifica statutaria di un Emittente AIM Italia non conformi alla Regolamentazione del mercato AIM Italia.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.